



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Via Municipio, 17 – 08020 Onifai (NU) | 0784/97418
 protocollo@pec.comune.onifai.nu.it | www.comune.onifai.nu.it
 C.F. 80006610911 | P.I. 00574780912

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 65 del 23/12/2020	Oggetto: Approvazione dotazione organica e programmazione triennale fabbisogno di personale 2021/2023.
--	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventitré** del mese di **dicembre** alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Monne Luca	Si	
Vicesindaco	Succu Stefania	Si	
Assessore	Manni Ettore	Si	
Assessore	Carta Francesco	Si	

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco Dott. Luca Monne**. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Mario Mattu** in videoconferenza. La seduta è **Pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:
“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.”

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; prevede che tali vincoli e limiti si applichino tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015; prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

Preso atto che l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 conferma l'applicazione delle disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 15/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'ente ed approvato il nuovo organigramma del comune di Onifai, in base al quale la struttura organizzativa del comune è stata articolata nelle seguenti 3 aree:

1. AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA;
2. AREA SOCIO CULTURALE;
3. AREA TECNICA - VIGILANZA;

Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 25/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la vigente dotazione organica del personale dipendente ed il programma triennale di fabbisogno del personale 2020/2022, che prevede:

1 - AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA:

- **N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D - tempo pieno – Responsabile di Area;**

- **N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D - tempo pieno;**
- **N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C – Ufficio Anagrafe Stato Civile part-time 83.33%;**

2 - AREA SOCIO – CULTURALE

- **N. 1 Istruttore Direttivo Assistente sociale Cat. D - tempo pieno – Responsabile di Area;**

3 - AREA TECNICA - VIGILANZA;

- **N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D – Tempo pieno – Responsabile di Area;**
- **N. 1 Istruttore tecnico Cat. C – tempo parziale al 83.33%;**
- **N. 1 Istruttore di vigilanza Cat. C – Tempo pieno;**

Considerato che questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato che, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 562, L. 296/2006 e ss.mm.ii., dal prospetto delle spese di personale per l'anno 2021, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario, agli atti, si evince il rispetto del limite della spesa preventivata per il 2020 rispetto a quella dell'anno 2008, come di seguito indicato:

- **la spesa del personale prevista per l'anno 2021 è pari ad € 258.499,44** mentre nell'anno 2008 era stata pari ad € 268.583,72 ai sensi dell'art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- **il rapporto tra spese del personale e spese correnti, sulla base delle previsioni per l'anno 2021 è pari al 21,48%**, la spesa corrente prevista è pari ad € 1.385.139,16 e quella totale del personale, compreso irap, (totale intervento 101 e 102 € 277.908,77+17.993,36) è pari ad € 295.902,13;

Ritenuto approvare la dotazione organica del personale e la programmazione delle assunzioni per il triennio 2021/2023 come di seguito:

ANNO 2021

Nessuna nuova assunzione

ANNO 2022:

Nessuna nuova assunzione

ANNO 2023:

Nessuna nuova assunzione

Rilevato che la presente proposta di piano occupazionale risulta rispettosa sia delle norme in tema di contenimento della spesa sia delle disposizioni in tema di assunzioni;

Accertata la coerenza del presente provvedimento con il bilancio di previsione dell'Ente 2021/2023 e con il DUP;

Richiamate le seguenti disposizioni di legge e regolamentari:

-il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-il quadro generale di riferimento in materia di programmazione del personale rinvenibile nei dettati normativi del D. Lgs n. 267/2000 e D. Lgs 165/2001, come modificato con D. Lgs n. 150/2009;

Ritenuto di dover informare le OO.SS. territoriali e R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 01.04.1999;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il preventivo parere favorevole del Revisore unico dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di riapprovare la dotazione organica di questo Comune come di seguito riportata:

1 - AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA:

- N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D - tempo pieno – Responsabile di Area;
- N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D - tempo pieno;
- N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C – Ufficio Anagrafe Stato Civile part-time 83.33%;

2 - AREA SOCIO – CULTURALE

- N. 1 Istruttore Direttivo Assistente sociale Cat. D - tempo pieno – Responsabile di Area;

3 - AREA TECNICA - VIGILANZA;

- N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D – Tempo pieno – Responsabile di Area;
- N. 1 Istruttore tecnico Cat. C – tempo parziale al 83.33%;
- N. 1 Istruttore di vigilanza Cat. C – Tempo pieno;

Di riapprovare il seguente programma triennale di fabbisogno del personale 2021/2023, nonché il piano assunzioni come segue:

ANNO 2021:

Nessuna nuova assunzione;

ANNO 2022:

Nessuna nuova assunzione;

ANNO 2023:

Nessuna nuova assunzione;

Di dare atto che si fa riserva di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto deliberativo, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni nel quadro delineato;

Di inviare copia della presente alle RSU, alle OO. SS. Firmatarie dei C.C.N.L. di comparto ai fini dell'informazione di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 1.4.1999;

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco	Segretario Comunale
<i>Dott. Luca Monne</i>	<i>Dott. Mario Mattu</i>

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno **28/12/2020** per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, il 28/12/2020

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data **28/12/2020** per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
- nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 28/12/2020

Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il _____

Il Responsabile del Servizio